

Riservata

1

Ministero per l'Industria  
il Commercio e il Lavoro

23 <sup>Set</sup> '19

IL DIRETTORE GENERALE DEL CREDITO DELLA COOPERAZIONE  
E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Caro Prof. Beneduce

Le invio, come d'intesa, lo schema di  
decreti legge sull'esercizio delle assicurazioni.  
Esso coordina in gran parte le vigenti dispo-  
sizioni frammentarie, comprese quelle fra-  
te le disposizioni di guerra che è opportuno cono-  
scere. Richiamo perciò la Sua attenzione  
specialmente sui nuovi punti del progetto,  
e mi auguro che la visione preliminare  
dello schema valga ad apprettare l'intesa neces-  
saria per darvi corso.

Saluti cordiali

Luo off. Caronni

S C H E M A   D I   D E C R E T O   L E G G E

S U L L ' E S E R C I Z I O   D E L L E   A S S I C U R A Z I O N I

-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

Titolo I°  
ESTENSIONE DEL DECRETO

ARTICOLO I°

Sono soggette al presente decreto <sup>tutte</sup> ~~le società,~~  
<sup>comunque costituite</sup>  
le imprese ~~di ogni specie,~~

~~nazionali ed estere,~~ che esercitino:

a) l'industria delle assicurazioni <sup>in</sup> ~~di~~ qualsia-  
si ramo, anche se in forma di partecipazioni o coas-  
sicurazioni ~~di ogni specie;~~

b) l'industria ~~delle~~ riassicurazioni di rischi  
di qualsiasi ramo ~~di ogni specie~~ e grade già assicurati;

c) la mediazione sotto ogni forma in assicura-  
zioni ~~e~~ riassicurazioni per collocamento di rischi  
di qualsiasi ramo ~~di ogni specie~~ e grade non controllati a  
norma del presente decreto e per l'esecuzione dei  
contratti relativi ai medesimi rischi.

L'esercizio di cui al precedente comma riguar-  
da le assicurazioni ovunque stipulate quando di esse  
se ne debba far use nel Regno, eppure quando esse con-  
cernano i beni stabili e mobili esistenti nelle Stato  
e nelle colonie e le navi con patenti di nazionalità  
italiana e le merci trasportate dalle medesime e le  
persone aventi domicilio nel Regno e gli interessi e  
le responsabilità delle medesime persone.

Vedi art. I della legge  
(T.U.) 26 Gennaio 1896  
N.44 sulle tasse per  
le assicurazioni



Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle operazioni:

- a) dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, della Cassa nazionale di assicurazioni degli infortuni degli operai sul lavoro e della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali; Menopelle vita e assicurazioni sociali
- b) ai sindacati, alle Casse consorziali ed alle Casse private autorizzate ad operare a norma della legge (T.U.) 31 Gennaio 1904, N.51 e del Decreto-legge 23 agosto 1917, N.1450; Istituti privati esercenti assicurazioni sociali, infortuni industriali ed agricoli
- c) alle Società di M.S. autorizzate per provvedimento del Tribunale a norma della legge 15 aprile 1886 N.3818 o per Regio Decreto;
- d) Alle Società costituite a norma della legge 7 Luglio 1907, N.526 e del Decreto legge 2 Settembre 1919 N.1759; Mutue agricole
- e) alle Società mutue e cooperative operanti nel solo comune di sede e aventi un incasso annuo di premi per tutti i rami non superiore a L.20.000. Vedi art.42 del D.L. 21 aprile 1919 N.803

TITOLO 2°

ASSICURAZIONI SULLA DURATA DELLA VITA UMANA

ARTICOLO 3°

L'autorizzazione ad operare a norma della legge 4 aprile 1912, N.305 concessa alle imprese italiane ed estere continua ad avere effette nei medi<sup>nel</sup>, termini e ferme da quella legge stabiliti in quante<sup>nelle</sup> non siano modificati dal presente decreto.



ARTICOLO 4°

Le imprese di assicurazione sulla durata della vita umana, nazionali ed estere, anche se non sono autorizzate ad assumere nuove <sup>rischi</sup> assicurazioni, a norma della legge 4 aprile 1912, N. 305, debbono provvedere nel Regno & vincolare le attività necessarie per coprire le riserve matematiche, calcolate con le norme stabilite nell'art. 27 della predetta legge, e le obbligazioni assicurative scadute e non soddisfatte alla fine di ciascun esercizio.

Vedi art. 3 N. 2 del D.L. 29 luglio 1915 N. 1167

La determinazione delle predette riserve e delle obbligazioni assicurative scadute e non soddisfatte deve essere effettuata in base a tutti i rischi assunti dalle imprese, comprese quelle parti di essi riguardanti anche le partecipazioni, le coassicurazioni e le riassicurazioni quando ~~non trattisi di coassicurazioni con l'Istituto Nazionale delle assicurazioni~~ ~~ovvero a termini dell'articolo 29, N. 2 della legge 4 aprile 1912, N. 305, oppure quando~~ per esse non si sia provveduto presso <sup>l'</sup> ~~il~~ predette Istituti e presso le imprese che anche per le dette parti di rischi adempiono all'obbligo delle coperture delle riserve stabilite nel precedente comma.

Vedi art. 1 delle norme 7 ottobre 1915

*Nazionale delle Assicurazioni*



7

ARTICOLO 5

Le attività a copertura delle riserve di cui  
al precedente articolo debbono essere investite e  
vincolate nelle forme, nei modi e nei termini stabi-  
liti nel regolamento di cui all'articolo.....  
*per l'occasione, ed presente Decreto*

Le disposizioni dell'articolo 145 del Codice  
di commercio e dell'art.29, N.2 della legge 4 aprile  
1912, N.305 rimangono immutate.

Vedi art.3 del D.L.

29 luglio 1915 N.1167

ARTICOLO 6

*Di assicurazioni sulla durata della vita umana*

Le imprese, nazionali ed estere, anche se esercitano l'assicurazione contro i danni, che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 1 del Decreto-legge 15 agosto 1918, N. 1254 e che non provvedano per la costituzione ed il vincolo delle riserve, sono poste in liquidazione con la procedura stabilita nel predetto decreto-legge.

Si applicano alle liquidazioni predette le disposizioni del codice di commercio sul fallimento in quanto non modificate dal D.L. 15 agosto 1918, N. 1254 e dal D.L. 2 settembre 1919, N. 1761.



ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

ARTICOLO 7

Le imprese, nazionali ed estere, che intendano esercitare nel Regno secondo l'art. 1 l'industria dell'assicurazione e delle riassicurazioni ovvero la mediazione in assicurazioni o riassicurazioni contro i danni di qualsiasi ramo, ~~specie~~ e grado, debbono essere a ciò preventivamente autorizzate.

L'autorizzazione, è data, con le modalità stabilite nel regolamento, mediante decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, il quale provvede, con decisione insindacabile, d'intesa, se trattasi d'impresa estere, con il Ministro degli Affari Esteri, e del Tesoro.

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, nel decidere sull'autorizzazione alle imprese estere, può tener presente fra l'altro il trattamento che è fatto dalle leggi dello Stato <sup>d'origine</sup> ~~al quale appartiene~~ dell'impresa richiedente alle imprese italiane che nel territorio di quello Stato intendessero di esercitare le loro operazioni.

Il decreto di autorizzazione ~~può~~ stabilire altre condizioni, limitazioni e formalità oltre quelle richieste dal presente decreto e dal relativo regolamento.

Il decreto <sup>per s'</sup> di autorizzazione dei mediatori deve indicare le imprese presso le quali essi sono autorizzati a collocare i rischi.

Vedi art. 2 comma 1° del D.L. 4 febbraio 1919 N. .... sulla apertura in Italia di sedi e succursali di Banche estere

Vedi art. 2 comma 2° del D.L. 4 febbraio 1919 N. .... sopra citato

Vedi art. 3 comma 3° del D.L. 4 febbraio 1919 N. .... sopra citato



ARTICOLO 8

L'auterizzazione alle imprese nazionali ed estere che intendano esercitare secondo l'art.1 la industria delle riassicurazioni senza assumere in nessun modo e forma ~~alcuni~~ impegni diretti verso gli assicurati e che intendano esercitare la mediazione in assicurazioni e riassicurazioni è data temporaneamente pel periodo che sarà stabilito nel <sup>relativo</sup> decreto di ~~auterizzazione~~.

Vedi art.2 comma 2° del D.L. 29 luglio 1915 N.1167 e art.12 delle norme 7 ottobre 1915

Il periodo predette non può essere superiore a sei anni se l'impresa intende esercitare l'industria delle riassicurazioni, a tre anni se intende esercitare la mediazione in assicurazioni e riassicurazioni.

Alla scadenza stabilita nel decreto, l'auterizzazione può essere rinnovata sempre per periodi non superiori rispettivamente ai predetti sei e tre anni.



ARTICOLO 9

11  
riguardante

Le disposizioni del precedente articolo ~~relati-~~  
~~ve~~ ~~el~~ ~~periede~~ massime di autorizzazione ~~delle~~ im-  
prese di mediazione ~~si~~ applicano anche alle imprese  
di assicurazioni e riassicurazioni che per le riassi-  
curazioni e le retrocessioni di ciascun ramo fatte  
in qualsiasi modo e forma corrispondano ~~all'~~ al rias-  
sicuratore e al retrocessionario un aumento di pre-  
mi superiore all'80 % di quelli incassati in ciascun  
medesimo ramo.

Le società nazionali per ottenere l'autorizzazione di cui al presente decreto debbono adempiere, secondo la specie, a tutte le prescrizioni del codice di commercio riguardanti la loro legale costituzione, con l'osservanza, ove ricorra, di tutte le altre disposizioni del presente articolo.

Sono estese alle società di specie diversa da quella delle <sup>Società in</sup> accomandita per azioni ~~ed anonime~~ le disposizioni stabilite per queste società dal codice di commercio riguardanti il deposito e le pubblicazioni nel giornale ~~ufficiale~~ degli annunci giudiziari e nel bollettino ufficiale delle società per azioni dell'atto costitutivo, delle statute sociali, delle successive modificazioni e dei bilanci.

Le disposizioni riguardanti il deposito e le pubblicazioni dei bilanci si applicano ai bilanci di tutte le imprese considerate nel presente decreto, relativi all'esercizio dell'industria e della mediazione in assicurazioni.

Alle pubblicazioni prescritte dai comma precedenti sono estese le regole, le condizioni e le sanzioni stabilite dal codice di commercio per le analoghe pubblicazioni delle società in accomandita per azioni e anonime.

ARTICOLO ~~11~~ 11.

Le Società estere per ottenere l'autorizzazione ad operare nel Regno debbono adempiere alle prescrizioni dell'art.230 e seguenti del Codice di commercio.

Vedi art.2 del D.L. 29 luglio 1915 ~~N.1167~~ N.1167

Anche per le <sup>imprese</sup> ~~società e singole persone~~ estere valgono, in quanto siano applicabili, le disposizioni del precedente articolo.

Le imprese di cui al presente articolo debbono inoltre fornire la prova, secondo le norme stabilite dal regolamento, che esercitano di fatto l'industria delle assicurazioni e delle riassicurazioni o della mediazione nel loro paese di origine.



ARTICOLO 12

Tutte le imprese autorizzate a norma del presente decreto, oltre ai libri prescritti dal Codice di commercio, debbono tenere anche i libri e i registri speciali stabiliti nel regolamento di cui all'art. 177 per il controllo dell'esercizio delle assicurazioni o delle riassicurazioni o della mediazione, e delle tasse relative al detto esercizio.

Le disposizioni dell'art. 177 ultimo comma del codice di commercio si applicano a tutte le imprese considerate nel presente decreto.

Modello di bilancio  
da stabilire con R.D.

Le imprese predette sono tenute a dar comunicazione in qualunque tempo al Ministero per l'industria, il Commercio ed il lavoro di tutti gli elementi e di tutti i dati che potranno essere ad esse richiesti.

Il regolamento potrà stabilire speciali norme di massima per l'ordinamento contabile delle imprese autorizzate a sensi del presente decreto.

ARTICOLO 13

Le imprese, nazionali ed estere, per esercitare le industrie di cui all'art. 1 ~~di cui~~ lettere a) e b) debbono provvedere prima dell'assunzione dei rischi alla costituzione:

Vedi art. 3 del D.L. 29 luglio 1915 N. 1167.

a) di una cauzione generale per tutti i rami di assicurazione e di riassicurazione nella misura minima stabilita dal seguente articolo;

b) di una cauzione speciale per ciascun ramo di assicurazione e di riassicurazione, nella misura minima per ogni ramo di L.....



La cauzione generale, minima di cui al precedente art. (lettera a), è fissata in L.....

La detta misura minima, per le società di ogni specie che non abbiano versate almeno tre decimi del capitale sociale, è aumentata in ragione dei decimi del medesimo capitale, compresa quella parte non costituita da numerario, necessari per raggiungere i tre decimi predetti. Questi aumenti per le Società cooperative saranno determinati in base al capitale sociale risultante a fine di ciascun esercizio.

La disposizione del precedente comma si applica anche alle società a forma mutua, rispetto al capitale o fondo di garanzia quando il medesimo capitale o fondo ~~da~~ previste dall'atto costitutivo e dalle statute sociali.

17

ARTICOLO 15

Le cauzioni speciali, che in nessun caso possono discendere sotto il limite minimo stabilito nel precedente art. 13 lettera b), debbono essere ragguagliate al 40 % della media dei premi incassati negli ultimi tre esercizi.

Vedi art. 2 delle norme  
7 ottobre 1915.

La predetta misura del 40 % sarà determinata per i primi due esercizi, rispetto ai premi del primo esercizio od alla media dei premi dei due primi esercizi.

Le predette cauzioni debbono essere stabilite in base all'ammontare dei premi dalla impresa per ciascun ramo effettivamente incassati, comprese quelle parti di essi riguardanti anche le partecipazioni, le coassicurazioni e le riassicurazioni quando per queste non si sia provveduto presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni o presso le imprese che, autorizzate a norma del presente decreto, adempiono all'obbligo della costituzione delle cauzioni stabilite in questo medesimo decreto anche per la parte dei detti rischi.

Vedi art. 1 delle norme  
7 ottobre 1915

ARTICOLO 16

Il Ministero per l'Industria il Commercio ed il Lavoro può sempre richiedere, in qualunque tempo, una cauzione superiore a quella di cui ai precedenti articoli quando a suo insindacabile giudizio la impresa non dia sufficienti garanzie di solidità patrimoniale o di equilibrio tecnico per sproporzione, secondo la natura delle assicurazioni, fra il taglio dei rischi che tiene a proprio carico e il numero dei medesimi rischi.

L'aumento delle cauzioni potrà essere richiesto anche quando i sinistri non ancora pagati a fine di esercizio superino l'aumentare dei corrispondenti premi del medesimo esercizio.



19

ARTICOLO 15

Le imprese nazionali ed estere per esercitare la mediazione di cui all'art. 1, ~~del~~ lettera c), debbene provvedere, prima dell'inizio delle operazioni alla costituzione di una cauzione che è di volta in volta stabilita nel decreto di autorizzazione, in ogni caso non inferiore a L. 100.000.

Vedi art. 12 delle norme 7 ottobre 1915.

Il Ministero per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro può sempre richiedere, in qualunque tempo ed a suo insindacabile giudizio, una cauzione superiore a quella fissata nel decreto di autorizzazione in relazione all'entità delle operazioni, ed alla natura ~~dei~~ specie dei rischi collocati dal mediatore ed alla natura e solidità dell'impresa presso la quale i rischi sono collocati.

Il mediatore è responsabile anche dell'esecuzione del contratto, in solido con l'assicuratore e con il retrocessionario, sino a che non abbia provveduto alla consegna della polizza di assicurazione e di riassicurazione.

Sui depositi di cui all'art. 145 del codice di commercio, su quelli di cui all'art. 29 della legge 4 aprile 1912 N. 305, sulle attività a copertura delle riserve di cui al precedente art. 4.... e sulle attività costituenti le cauzioni di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15<sup>o</sup> è stabilito un privilegio a favore degli assicurati di qualsiasi ramo e loro aventi causa per le obbligazioni e le responsabilità assunte dall'impresa con l'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni e della mediazione.

Il predetto privilegio, in quanto investe beni mobili, prende posto immediatamente dopo quello stabilito al N. 1 dell'art. 1958 del codice civile. Il privilegio costituito invece mediante ipoteca sopra gli immobili è preferito a qualunque credito, fatta eccezione per i privilegi di cui agli articoli 1961 e 1962 del codice civile.

Entro gli ambiti dei detti privilegi, il privilegio è a favore degli assicurati di ogni singolo ramo e loro aventi causa sui depositi, riserve e cauzioni del rispettivo ramo è preferito al privilegio degli assicurati e aventi causa degli altri rami.

ARTICOLO 19

La natura delle attività da vincolare a copertura delle riserve di cui all'art...<sup>4</sup>... e delle cauzioni di cui agli articoli 13, 14, 15<sup>e 17</sup>, i criteri per la valutazione delle medesime attività, i modi di vincolo, di sostituzione e di svincolo di esse sono stabilite nel regolamento, ~~di cui all'art. ....~~

Vedi art.4 del D.L.

29 luglio 1915 N.1167

e art.3 delle norme

7 ottobre 1915



## ARTICOLO 26

Sui depositi di valori mobiliari eseguiti agli effetti del presente decreto presso la Cassa dei Depositi e Prestiti è ~~dovuta~~ dovuta per i titoli al portatore la tassa di custodia di centesimi 25 ogni mille lire di capitale nominale e per i titoli nominativi la tassa di centesimi 10, ferma restando quella di Lira una per i depositi eseguiti e da eseguire agli effetti degli articoli 145 del codice di commercio e 29 della legge 4 aprile 1912 N.305.

Vedi art.5 del D.L. 29  
luglio 1915 N.1167

I titoli di credito ammessi al deposito e non soggetti originariamente alla tassa di bolle saranno accettati con esenzione dalla tassa stessa fino a quando rimangano vincolati presso la cassa dei depositi e prestiti.

Il TITOLO IV°

Istituto nazionale delle assicurazioni

ARTICOLO 26

L'istituto nazionale delle assicurazioni assume e cede in riassicurazione, nel Regno ed all'estero, rischi in qualsiasi ramo.

La garanzia di cui all'art.1 secondo comma, della legge 4 aprile 1912 N.305, è estesa alle operazioni indicate nel precedente comma.

Tali operazioni di riassicurazione costituiscono una gestione autonoma, separata da quella riguardante le assicurazioni sulla durata della vita umana di cui all'art. uno della predetta legge.

Vedi D.L. 14 aprile 1918 N.565. per le riassicurazioni in genere; R.D. 30 agosto 1914 N.902 per la riassicurazione dei rischi di guerra e D.L. 11 novembre 1917 N.1912 per le riassicurazioni dei rischi ordinari in navigazione.



ARTICOLO 21

Sono applicabili alle operazioni di cui al precedente articolo le disposizioni della legge 4 aprile 1912, N.305, del relativo regolamento e dello statuto dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in quanto non siano contrarie al presente decreto.

In relazione alle predette operazioni di riasicurazione// l'Istituto nazionale proporrà al Ministero per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro le necessarie aggiunte e modificazioni al suo statuto.



ARTICOLO 22

L'accettazione dei trattati, obbligatorie e facoltative, di riassicurazione attive e passive e la accettazione e cessione di singoli rischi è deliberata dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del Comitato permanente.

In caso di urgenza, sull'accettazione e sulla cessione dei singoli rischi delibera il Comitato permanente, salve ratifica del predetto Consiglio d'amministrazione.

Il Ministero può delegare un suo funzionario ad assistere alle sedute del Consiglio d'amministrazione e del Comitato permanente dell'Istituto, ed opporre il veto alle deliberazioni che ritenesse contrarie alla legge e all'interesse generale.



ARTICOLO 27

Gli utili netti annuali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni sono destinati per intero alla riserva di garanzia fino a che detta riserva non raggiunga un terzo della media dei premi incassati per le riassicurazioni negli ultimi tre esercizi.

In seguito si fa luogo all'applicazione dell'art. 14 della legge 4 aprile 1912, N. 305 e dell'art. 34, ultime comma, del D.L. 21 aprile 1919, N. 603.

Le forme dei bilanci, assieme ai criteri per la determinazione delle riserve di garanzia, del riparto dei premi per i rischi in corso e degli accantonamenti per i danni denunciati ma non ancora liquidati alla fine dell'esercizio sono stabiliti nel regolamento.



ARTICOLO 25

La speciale gestione per le operazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di cui al R.D. 30 agosto 1914 N.902 e del D.L. 11 Novembre 1917 N.1912, <sup>col 31 Dicembre 1919</sup> ~~cessa a partire dal 1 gennaio 1920 e da questo giorno è soppressa la Commissione istituita a norma dell'art. 3 del predetto decreto-legge.~~

La Commissione <sup>N. 117</sup> resta però in carica per tempo necessario a compilare il rendiconto della predetta gestione alla data sopraindicata.

Alle operazioni di liquidazione della detta gestione prevede con i suoi organi l'Istituto nazionale delle assicurazioni, il quale deve compilare e rimettere al Ministero del Tesoro e al Ministero per l'Industria il Commercio ed il Lavoro il rendiconto definitivo della gestione stessa.

27

Il R.D. 30 agosto 1914 N.902 riguarda i rischi di guerra in navigazione; il Decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917 N.1912 riguarda i rischi ordinari in navigazione.

ARTICOLO 26

Le disposizioni del presente decreto riguardano  
l'autorizzazione, la costituzione della cauzione  
Generale, la costituzione e il vincolo delle riserve,  
la liquidazione e tutte le altre disposizioni in  
quanto applicabili valgono anche per le imprese di  
capitalizzazione e di risparmio nazionali ed estere  
che assumano impegni di corrispondere somme e di con-  
segnare titoli mediante il pagamento di premi e con-  
suetudine a date ricorrenti.



DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 28

Le polizze emesse all'estero per rischi contemplati nell'art. I sono nulle e senza effetto nel Regno Vedi art. 7 del D. L. 29 luglio 1919 N. 1167.

~~Non~~ se non vengono regolarmente registrate, gestite e contabilizzate presso le sedi e Rappresentanze italiane agli effetti della determinazione dei depositi, delle riserve e delle cauzioni prescritti dal presente decreto e se non vengono annotate sui libri e registri dei mediatori.

In caso di sinistro però l'assicuratore e il riassicuratore e il mediatore non possono eccepire che all'assicurato la nullità della polizza.

30

ARTICOLO 28  
~~Art. 28~~

Le imprese e i mediatori soggetti al decreto-legge 29 luglio 1915, N. 1167 che operano in Italia al momento della pubblicazione del presente decreto, per continuare le loro operazioni nel Regno, debbono ottenere l'autorizzazione e uniformarsi alle altre disposizioni stabilite in questo medesimo decreto *tre mesi dal giorno della* ~~entro il 180° giorno da quella~~ pubblicazione.

Le eventuali eccedenze delle riserve vincolate a norma del citato decreto-legge 29 luglio 1915, N. 1167 rispetto alle cauzioni stabilite nel presente decreto sono svincolabili gradualmente, a partire dal 1° gennaio 1921, secondo le norme che fisserà caso per caso il Ministero per l'Industria il Commercio ed il Lavoro.

~~Il decreto-legge 1915 N. 1167 è abrogato con la scadenza del termine di 180 giorni sopra indicato.~~

ARTICOLO 29

Le imprese nazionali che operano in Italia al momento della pubblicazione del presente decreto, per continuare le loro operazioni, debbono ottenere

l'autorizzazione e debbono costituire le cauzioni generali e speciali

~~di cui all'art. 14~~ <sup>minime 13.</sup>

di cui all'art. 14 entro ~~180~~ <sup>130</sup> giorni da quella pub-

blicazione.

*[tre mesi dal primo ~~sette~~ della ~~sette~~ pub]*

Entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in

corso alla data della scadenza dei ~~premetti 180~~ <sup>tre mesi</sup> ~~giorni~~ <sup>di cui sopra,</sup>

~~giorni~~ le suddette imprese debbono regolare le cau-

zioni <sup>speciali</sup> a norma dell'art. 14.



## ARTICOLO 30

Il Ministero per l'Industria il Commercio ed il  
Lavoro ha facoltà di disporre ispezioni presso le  
imprese che comunque esercitino le operazioni di  
cui all 'art.1 per controllare l'adempimento e l'es-  
servanza delle disposizioni stabilite in queste De-  
crete, nel Regolamento, nei decreti di autorizzazione  
e delle norme prescritte dal medesimo Ministero.

Le imprese debbono mettere a disposizione degli  
ispettori tutti i libri, registri e documenti che sa-  
ranno ad esse richiesti.

Vedi art.6 del D.L.29  
luglio 1915 N.1167.

ARTICOLO 34

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente decreto, del regolamento, dei decreti di autorizzazione e delle norme prescritte dal Ministero per l'Industria il Commercio ed il Lavoro, il medesimo Ministero può vietare alle imprese l'esercizio nel Regno delle loro operazioni. Inoltre può sottoporre a riscontro, a spesa dell'impresa, la gestione degli affari italiani e nei casi più gravi può, previo parere del Consiglio di Stato, affidare la gestione stessa ad un Commissario, nell'interesse degli assicurati <sup>dei</sup> o loro aventi causa.

Vedi art.8 del D.L.29 luglio 1915 N.1167.

Inoltre ai mediatori può essere vietato l'esercizio delle loro operazioni quando risulti che essi collocano rischi presso singole imprese le quali in un esercizio abbiano preso interesse nei detti rischi per un aumento di premi superiore al 30 % dei premi relativi ai rischi stessi.

Il Ministero per l'Industria il Commercio ed il Lavoro può vietare ai mediatori in qualunque tempo, il collocamento di rischi presso determinate imprese estere anche se indicate nel decreto di autorizzazione.



ARTICOLO 39

Gli agenti che procurino affari per conto di imprese che a termini del presente decreto non possono operare nel Regno ed i mediatori non autorizzati sono puniti con ammende pari al doppio del premio stabilito nel contratto, in ogni caso non inferiore a Lire 1000 per ogni affare.

Vedi art.2 ultime comma del D.L. 29 luglio 1915 N.1167.

Le imprese inadempienti sono responsabili in solido con l'<sup>agente</sup> ~~intermediario~~ e il mediatore per il pagamento della predetta ammenda.



ARTICOLO 33

Gli amministratori delle imprese nazionali, i rappresentanti legali delle imprese estere, i mediatori, gli agenti e gli impiegati delle medesime imprese che non osservino e non facciano osservare, oppure osservino e facciano osservare tardivamente le disposizioni del presente decreto, del regolamento, dei decreti di autorizzazione e le norme stabilite dal Ministero per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro sono puniti con la multa stabilita nei singoli casi nel regolamento in misura non inferiore a L.100 e non superiore a L.1000.

Le imprese sono responsabili in solido con le persone sopraindicate del pagamento della predetta multa.

ARTICOLO 34

Il contributo di vigilanza di cui all'art. 42

*nella misura della metà*

del D.L. 21 aprile 1919 N. 603 è dovuto anche dai me-

diatori autorizzati a norma del presente decreto.

*ma 4 misure di*

*con l'istituzione di un'altra misura di 200 milioni l'anno*

*imprese*

ARTICOLO 35

Il R.D. 30 agosto 1914 N. 902 e D.L. 11 novembre  
*e D. G. P. 14 aprile 1918, n. 1965*  
1917, N. 1912 sono abrogati dalla data dell'entrata  
in vigore del presente decreto.

Il D.L. 29 luglio 1915 N. 1167 è abrogato *con la*  
*scadenza* del termine di ~~180~~ *90* giorni di cui al prece-  
dente art. 28.

ARTICOLA 30

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.